

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15/11/2019 N. 953**

**D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della d.G.R. 893 del 31.10.2018.**

## LA GIUNTA REGIONALE

omissis

**DELIBERA**

per quanto esposto in premessa e che qui si intende interamente richiamato:

- 1) approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - All. I - Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame (art. 1, comma 1, lett. a) e lett. c) del D.M. 58/2017).
  - All. II - Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse al riesame con valenza di rinnovo di , AIA (art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 58/2017).
  - All. III - Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali (art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. 58/2017).
  - All. IV - Tariffa relativa alle attività di controllo di cui al D.M. 58/2017, art. 3, comma 1.
  - All. V - Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi di cui al D.M. 58/2017, art. 3, comma 2.
- 2) di integrare l'allegato V con le tariffe per prelievi ed analisi previsti nei Piani di Monitoraggio e Controllo non compresi nell'allegato V al D.M. 58/2017, ma che possono essere considerate equivalenti, ai fini della determinazione delle tariffe, ad altre attività inserite citato allegato, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017 stesso.
- 3) di dare mandato al competente Settore Ecologia di segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i prelievi e le analisi non previsti nell'allegato V al D.M. 58/2017, le cui tariffe sono state determinate per equivalenza con altre analisi presenti nel citato allegato, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 58/2017 stesso.
- 4) di stabilire che il versamento delle tariffe relative alle istruttorie debba essere effettuato da parte dei gestori alle Province o Città Metropolitana, le quali provvedono a riassegnare al ARPAL quota parte della tariffa versata secondo la seguente ripartizione:
  - 25% nel caso di valutazione da parte di ARPAL del solo piano di monitoraggio e controllo;
  - 45% nel caso di istruttoria tecnica condotta congiuntamente da Provincia o Città Metropolitana e ARPAL;
  - 80% nel caso di istruttoria tecnica predisposta interamente da ARPAL.
- 5) di stabilire che l'applicazione della tariffa relativa alle istruttorie di cui agli allegati I, II e III al presente atto avvenga a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL.
- 6) di stabilire che l'applicazione della tariffa riguardante le attività di controllo e analisi di cui agli allegati IV e V al presente atto avvenga a partire dal primo anno solare successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURL.
- 7) di stabilire che il versamento delle tariffe relative ai controlli programmati debba essere effettuato da parte dei gestori direttamente ad ARPAL.

- 8) di dare mandato al competente Settore Ecologia di procedere a monitorare l'applicazione del tariffario AIA al fine di poter utilizzare la previsione del decreto che, all'art. 2 comma 8, prevede un aggiornamento biennale delle tariffe.
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.M. n.58/2017, ai fini dell'avvio del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, sia allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto.
- 10) di stabilire che per l'avvio del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) di cui all'art.27-bis del d.lgs n.152/2006 che ricomprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessario che siano corrisposte tutte le tariffe (contributi/somme) dovute ai sensi di legge (VIA, AIA).
- 11) di stabilire che la presente deliberazione sostituisca la precedente deliberazione n.893/2018.
- 12) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione riguardano i procedimenti relativi agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.
- 13) di richiedere alle autorità competenti e ad ARPAL la pubblicazione del presente provvedimento sui propri siti web.
- 14) di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.
- 15) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis)

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15/11/2019 N. 963**

**Comune San Bartolomeo al Mare (Im). Approv variante vigente PUC e PTCP per realizz nuovo insediament agricolo produttivo (cantina vinicola) ex art 10 lr 10/2012 sm e correlata verifica di assoggettabilità a VAS ex art 13 lr 32/2012 sm Conf Servizi.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

**DELIBERA**

1. di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m la variante al vigente PUC del Comune di S. Bartolomeo al Mare in oggetto indicata, per le ragioni e con le prescrizioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 143 del 7.8.2019, aggiornata all'1.10.2019 ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;